

CONTRATTO BILATERALE DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA 2005

r		
	 r	a
		7

(1) **Acquirente Unico S.p.A.**, società interamente partecipata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ex art. 4 Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di seguito "D.Lgs. n. 79/99"), sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, in persona del proprio presidente *pro tempore* Dott. Nando Pasquali (di seguito indicato indifferentemente come l'"**Acquirente**");

e

(2)	La società	con sede legale in	Via	, P. IVA _	,
	C.F	e sede operativa in	Vi	ia	_, in persona
	del proprio	legale rappresentante pro	tempore	Dott	, risultata
	aggiudicataria	del presente contratto, a	seguito	dell'avviso pubblica	ito nel sito
	www.acquiren	teunico.it in data 24 dicembre	2004 (di	seguito indicata indif	ferentemente
	come la "Con	troparte" o il "Fornitore");	`		

(di seguito l'Acquirente Unico e la Controparte vengono congiuntamente indicati come le "Parti" e ciascuna di esse come la "Parte").

PREMESSO CHE

- (A) la Società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (di seguito "GRTN") è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- (B) in data 12 novembre 1999 il GRTN ha costituito la Società Acquirente Unico S.p.A. in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 79/99, della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- (C) in base al D.Lgs. n. 79/99 all'Acquirente Unico è affidato in esclusiva il compito di garantire al mercato dei clienti vincolati la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;



- (D) ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2003), art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, l'Acquirente Unico ha assunto la titolarità di Garante della fornitura di energia elettrica per i clienti vincolati;
- (E) a norma dell'art. 1, comma 30, della Legge 23 agosto 2004 n. 239 qualora i clienti vincolati, divenuti idonei, non abbiano esercitato entro i termini ivi previsti, il diritto di recesso dal preesistente contratto di fornitura, questi stessi continueranno ad essere riforniti da Acquirente Unico;
- (F) nell'ambito del presente contratto, qualunque riferimento a disposizioni normative (incluse le delibere dell'Autorità e le istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico pubblicate dal GME ed approvate dal Ministro delle Attività Produttive), attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano;
- (G) nell'eventualità che le mutate disposizioni normative o regolamentari o di qualsiasi altra natura rendessero ineseguibili in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, le obbligazioni stabilite ai sensi del presente contratto e tale ineseguibilità dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, salvo diverso accordo, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto (di seguito il "Contratto").

Art. 2. Definizioni

2.1. Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente contratto avranno il significato di seguito indicato:



Aggiudicazione: indica l'individuazione delle Controparti per la stipula di contratti differenziali oggetto dell'Avviso;

Autorità: indica l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Avviso: indica il documento pubblicato sul sito <u>www.acquirenteunico.it</u> il giorno 24 dicembre 2004, con il quale l'Acquirente Unico ha avviato le procedure di selezione di controparti per la stipula di contratti di acquisto di energia elettrica di importazione per l'anno 2005;

Coefficiente di Variazione: indica il coefficiente ottenuto come rapporto tra il parametro di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 17 dicembre 2004, riferito alla frontiera relativa al presente contratto, il cui valore viene comunicato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa mediante pubblicazione sul proprio sito internet, e la capacità massima di importazione per la medesima frontiera così come indicata nel succitato Decreto;

Corrispettivo: indica l'importo, espresso in Euro, con arrotondamento commerciale alla seconda cifra decimale, pari al prodotto tra il Prezzo e la somma delle quantità orarie appartenenti al Programma Contrattuale, relative alle sole ore del Mese;

Data di Pagamento: è il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura;

Giorno Lavorativo: ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma;

Mese: indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24 dell'ultimo giorno del mese stesso (indipendentemente dal numero dei giorni di ciascun mese);

MW: megawatt;

MWh: megawattora;

Prezzo: indica il prezzo orario, costante in tutte le ore del Contratto, espresso in Euro/MWh, con arrotondamento, con criterio commerciale, alla 2[^] (seconda) cifra decimale, così come determinato in esito all'Aggiudicazione;

Programma di Immissione Giornaliero : indica le quantità orarie di energia elettrica che il Fornitore immette nella rete elettrica di appartenenza, in ciascun giorno di durata del Contratto, in conformità al Programma Contrattuale;

Programma di Prelievo Giornaliero: indica le quantità orarie di energia elettrica che l'Acquirente preleva dalla rete elettrica di appartenenza, in ciascun giorno di durata del Contratto, in conformità al Programma Contrattuale;



Programma Contrattuale: indica le quantità orarie di energia elettrica, relative a ciascuna delle ore di durata del Contratto, espresse in MWh, ottenute moltiplicando la Quantità Aggiudicata per (1- Coefficiente di Variazione), arrotondate al MWh inferiore;

Punto di Consegna : indica il punto di scambio relativo alla frontiere elettrica Italia -.... come definito nell'Allegato A della Delibera 224/04 dell'AEEG;

Quantità Aggiudicata: indica la potenza massima nell'anno, espressa in MW, che l'Acquirente Unico ha aggiudicato alla Controparte;

Tasso Convenzionale: indica il tasso Euribor, base 360, a 6 mesi, come pubblicato sulla tabella "Tassi a Breve Termine" a cura de Il Sole 24 Ore;

- 2.2. Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.
- 2.3. I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Art. 3. Oggetto del Contratto

- 3.1. Oggetto del Contratto è la fornitura di energia elettrica secondo le modalità previste nel presente Contratto.
- 3.2. Il Fornitore si impegna a trasmettere il Programma di Immissione Giornaliero al Gestore di Rete di Trasmissione competente e a consegnare la corrispondente quantità di energia elettrica al Punto di Consegna indicato nel presente Contratto.
- 3.3. L'Acquirente si impegna a trasmettere il Programma di Prelievo Giornaliero al proprio Gestore di Rete di Trasmissione, a prelevare la corrispondente quantità di energia elettrica al Punto di Consegna indicato nel presente Contratto e a pagare il prezzo secondo quanto disposto dai successivi art. 7 e 8...
- 3.4 Il trasferimento dal Fornitore all'Acquirente del diritto di proprietà, libero da vincoli, gravami ed oneri di qualsiasi genere, sull'energia elettrica oggetto del Contratto, avverrà immediatamente a valle del Punto di Consegna.



Art.4 Obblighi di comunicazione da parte del Fornitore

- 4.1 Entro le ore 12 (CET) di ciascun giorno di durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a trasmettere all'Acquirente il Programma di Immissione relativo al secondo giorno successivo.
- 4.2 Eventuali variazioni rispetto al Programma di Immissione comunicato ai sensi del precedente comma 4.1, dovute a indisponibilità di capacità di trasporto, dovranno pervenire entro i termini definite dal GRTN per la comunicazione dei programmi in esecuzione dei contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del D.Lgs 79/99.

Art. 5. Oneri accessori

- 5.1 Tutti i costi ed oneri sostenuti per la messa a disposizione dell'energia al Punto di Consegna, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico del Fornitore.
- 5.2 Tutti i costi ed oneri sostenuti per il prelievo dell'energia dal Punto di Consegna, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico dell'Acquirente.

Art. 6. Durata del Contratto

Il Contratto si intende perfezionato e vincolante tra le Parti dalla data dell'Aggiudicazione e produrrà i suoi effetti dalle 00:00 del giorno 1 Gennaio 2005 sino alle ore 24 del giorno 31 Dicembre 2005.

Art. 7. Liquidazione delle partite economiche

- 7.1. In relazione a ciascun Mese, l'Acquirente si impegna a pagare al Fornitore il Corrispettivo con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo.
- 7.2. Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, il Fornitore comunicherà all'Acquirente il Corrispettivo relativo al Mese immediatamente precedente.
- 7.3. Se l'Acquirente non comunicherà al Fornitore eventuali contestazioni rispetto al calcolo del Corrispettivo, comunicato a termini del precedente comma 7.2, entro le ore 24 del secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione di detta comunicazione, il calcolo del



Corrispettivo si considererà definitivamente accettato e dovrà essere corrisposto a norma dell'art. 8.

7.4. Qualora l'Acquirente contesti al Fornitore il calcolo del Corrispettivo entro il termine di cui al precedente comma 7.3, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte del Fornitore di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungessero un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Contratto. Alla scadenza del termine da ultimo indicato – ove non sia stato raggiunto un accordo – il Corrispettivo dovrà essere ricalcolato, in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del definitivo accertamento, dal Fornitore, ed a questi corrisposto, considerando per intero gli importi non contestati e per il 75% (settantacinque per cento) gli importi contestati. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto a norma di quanto previsto nell'art. 8.

Art. 8. Regolazione delle partite economiche

- 8.1. Se non sono pervenute contestazioni entro il termine di cui all'art. 7, comma 4, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal giorno di cui all'art. 7, comma 2, il Fornitore invierà all'Acquirente, anticipandone copia via fax, una fattura per l'esatto importo del Corrispettivo. Fatture per importi diversi verranno considerate come non emesse.
- 8.2. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 7, comma 6, vi siano state contestazioni, il Fornitore emetterà fattura, anticipandone copia via fax all'Acquirente, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'art. 7, comma 5, rispettivamente per:
 - 1) l'importo su cui è stato raggiunto l'accordo; o in alternativa,
 - 2) il Corrispettivo calcolato sulla base degli importi non contestati ed il 75% (settantacinque per cento) degli importi contestati, come già previsto al precedente art. 7, comma 5.
- 8.3. L'importo delle fatture emesse in conformità ai paragrafi precedenti dovrà essere corrisposto con valuta il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura in coincidenza con le date di regolazione previste dall'art. 32.6 (Fatturazione e regolazione dei pagamenti) dell'allegato A del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (Delibera n. 5/04). Eventuali modifiche o integrazioni della normativa regolamentare che comportino variazioni della data di regolazione finanziaria dei crediti vantati dall'Acquirente Unico verso i distributori si riterranno direttamente applicabili anche al Contratto.
- 8.4. In caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo per il quale sia stata emessa fattura in conformità al presente articolo, l'Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore interessi moratori



al Tasso Convenzionale, calcolato con riferimento alla Data di Pagamento, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o costituzione in mora, ma soltanto in ragione dell'avvenuta scadenza del predetto termine, senza pregiudizio della facoltà di risolvere il Contratto.

8.5. Tutti i pagamenti dovuti dall'Acquirente in forza del Contratto saranno effettuati mediante bonifico sul conto bancario indicato nella fattura.

Art. 9. Risoluzione del Contratto per inadempimento

- 9.1 Qualora il Fornitore non adempia agli obblighi di cui all'art. 3 comma 2, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
- 9.2. Qualora l'Acquirente non esegua nei tempi previsti un pagamento dovuto al Fornitore ai sensi dell'art. 7 e non contestato, il Fornitore potrà intimarle l'adempimento. Se il pagamento, comprensivo di interessi moratori a norma dell'art. 7, comma 4, non sarà interamente eseguito entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dall'avvenuta ricezione dell'intimazione, il Fornitore potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
- 9.3. In caso di risoluzione del Contratto, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge e o dal Contratto, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 10. Recesso e Cessione del Contratto

- 10.1. Le Parti convengono e si danno atto che non sarà possibile recedere dal Contratto prima della scadenza di cui all'art. 6.
- 10.2. Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti, se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 11. Dichiarazioni e garanzie

Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:



- i. di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed assicurare l'adempimento delle prestazioni previste nel Contratto;
- ii. di avere il potere di addivenire alla stipula del Contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni in esso previste, e che la stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo-regolamentare;
- iii. di non trovarsi in stato di insolvenza o di non essere sottoposta a procedura concorsuale;
- iv. che non sono in corso e/o non vi è notizia che sia in atto o stia per essere posto in atto alcuna azione legale, procedimento davanti a qualsivoglia corte di giustizia, giudizio di arbitrato, azioni di organismi governativi e regolatori che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del Contratto;
- v. che i propri rappresentanti indicati in premessa sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del Contratto.

Art. 12. Limitazione della responsabilità

Le Parti si danno atto che, fatto salvo quanto previsto ai sensi del Contratto, non saranno responsabili per eventuali danni causati all'altra Parte in ragione del Contratto se non nel caso di dolo o colpa grave.

Art. 13. Riservatezza

- 13.1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dagli artt. 7, 9, 10 e 13 del suddetto Decreto Legislativo e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati personali, raccolti ed elaborati anche in via elettronica o automatizzata, in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.
- 13.2. Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e su ogni informazione riservata inerente la negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venuti a conoscenza in virtù del Contratto stesso o della sua esecuzione. Tale obbligo dovrà essere rispettato per un periodo di 1 (un) anno successivo alla scadenza del Contratto.



Art. 14. Comunicazioni

14.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per via telematica, posta o fax e si intenderà eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per telegramma e/o mediante lettera raccomandata A.R., o al momento di trasmissione risultante dall'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata per via telematica o fax, ai seguenti indirizzi:

Acquirente Unico S.p.A.	Controparte	
Via Guidubaldo del Monte, 72	Via	
00197 Roma		
Tel. 0039 06 80134220		
Fax 0039 06 80134191		
EnergyManagement@AcquirenteUnico.it		

14.2. Ciascuna delle Parti elegge altresì domicilio presso il proprio indirizzo sopra indicato (ovvero presso il diverso indirizzo eventualmente comunicato in futuro ai sensi del presente articolo) e ciò ad ogni fine relativo al Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 15. Modifiche al Contratto

Nessuna modifica al Contratto sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 16. Imposte

Tutti gli importi di cui è previsto il pagamento a norma del Contratto si intendono al netto di imposte, il cui importo, se dovuto, dovrà essere aggiunto a ciascuna fattura.

Art. 17. Legge applicabile

Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.



Art. 18. Clausola compromissoria

18.1. Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia insorta tra le Parti in merito alle disposizioni del Contratto.

18.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e comunque ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, che sia ad esso relativa o connessa, verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri. Il terzo arbitro fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. La Parte che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale dovrà notificare all'altra Parte la richiesta di arbitrato a mezzo ufficiale giudiziario, nella quale dovranno essere indicati l'oggetto e il titolo della domanda, nonché le generalità dell'arbitro da essa nominato. Qualora la Parte convenuta non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della richiesta di arbitrato della Parte attrice, ovvero gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano un accordo per la designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della convenuta, la designazione dell'arbitro della convenuta o, rispettivamente, del terzo arbitro verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente.

18.3. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e dovrà emettere il lodo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalle Parti di comune accordo. Il Collegio Arbitrale potrà tentare anche la conciliazione delle Parti. Per quanto concerne le spese e le competenze spettanti agli arbitri, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza del Presidente del Collegio Arbitrale. Il lodo reso dal Collegio Arbitrale, in conformità ai precedenti paragrafi, sarà definitivo ed inappellabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che intendono riferirsi ad un arbitrato rituale secondo diritto e che, per quanto non espressamente previsto nel Contratto, dovranno applicarsi le norme di cui agli artt. 808 ss. cod. proc. civ..

Il Contratto, debitamente sottoscritto da entrambi le Parti, è redatto in duplice copia, di cui una per l'Acquirente Unico ed una per la Controparte. Le clausole del Contratto si considerano integralmente accettate e sottoscritte dalle Parti.

La Controparte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:



- art. 6 (Durata del Contratto);
- art. 7 (Liquidazione delle partite economiche);
- art. 8 (Regolazione delle partite economiche);
- art. 9 (Risoluzione del Contratto per inadempimento);
- art. 10 (Recesso e Cessione del Contratto);
- art. 11 (Dichiarazioni e garanzie);
- art. 12 (Limitazione della responsabilità);
- art. 13 (Riservatezza);
- art. 15 (Modifiche al Contratto);
- art. 18 (Clausola compromissoria).

Acquirente Unico S.p.A.	La Contropart	